

Delibera n° 1424

Estratto del processo verbale della seduta del
18 settembre 2020

oggetto:

L 238/2016, ART 39, COMMA 4. RICLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO OGGETTO DI STOCCAGGIO DELLA DENOMINAZIONE "DELLE VENEZIE" PINOT GRIGIO PROVENIENTE DALLA VENDEMMIA 2020 E SOTTOPOSTO A STOCCAGGIO. MODIFICA ALLA DGR 967/2020.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (CE) n. 2019/33/UE, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) che all'articolo 38 disciplina la riclassificazione del prodotto atto a divenire denominazione di origine protetta (DO) e indicazione geografica (IG), e all'articolo 39,

- comma 2, prevede che le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

- comma 4, stabilisce che le regioni, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino;

RICHIAMATO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1064 della Commissione, del 13 luglio 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "delle Venezie", o in lingua slovena "Beneških okolišev"(DOP);

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 11 agosto 2020 (Riconoscimento del Consorzio tutela DOC delle Venezie e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC "delle Venezie");

VISTO l'articolo 4, comma 6, del disciplinare della DOC "delle Venezie" che consente alle Regioni e Province autonome di attivare disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;

ATTESO che con deliberazione giuntale n. 967 del 26 giugno 2020 è stato stabilito di accogliere la proposta avanzata dal Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie" in rappresentanza delle organizzazioni di categoria a cui aderiscono anche gli operatori

della filiera vitivinicola della DOC “delle Venezie” e di adottare per la vendemmia 2020 la disposizione di cui all’articolo 39, comma 2, della legge 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a DOC “delle Venezie” e di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC Pinot grigio “delle Venezie” provenienti dalla vendemmia 2020;

CONSIDERATO che il punto 2, lettera b.8.), della deliberazione giuntale n. 967/2020, dispone che i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio possano autonomamente riclassificare, anche parzialmente, il Pinot grigio atto a DOC “delle Venezie” stoccato a vino con o senza IG;

VISTA la nota n. 2020/16 del 31 agosto 2020, protocollata al n. 57476, integrata con nota n. 2020/17 del 14 settembre 2020, protocollata al n. 60952 del 15 settembre 2020, con cui il Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” in rappresentanza delle organizzazioni di categoria a cui aderiscono anche gli operatori della filiera vitivinicola della DOC “delle Venezie”, ha chiesto una modifica alla deliberazione giuntale n. 967/2020, punto 2, lettera b.8.), consentendo ai detentori del prodotto sottoposto allo stoccaggio, nel periodo di validità dello stesso, di riclassificare, anche parzialmente, il Pinot grigio atto alla DOC “delle Venezie” a vino con o senza Identificazione geografica (IG) nonché a Pinot grigio atto alle denominazioni di origine coesistenti sul medesimo territorio, compatibilmente con i limiti produttivi stabiliti dal rispettivo disciplinare di produzione e le misure di gestione dell’offerta attuate dai Consorzi di tutela delle singole DOC;

ATTESO che, relativamente alla possibilità di riclassificare, anche parzialmente, il Pinot grigio atto alla DOC “delle Venezie” a vino a Pinot grigio atto alla DOC “Prosecco”, il Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” ha evidenziato l’esigenza di coordinare la proposta con le disposizioni attualmente assunte dalla regione del Veneto con deliberazione giuntale n. 1236 del 1° settembre 2020;

CONSIDERATO infatti, che in base alla citata deliberazione giuntale, la riclassificazione a “Prosecco” DOC dei prodotti stoccati da altre denominazioni coesistenti sul medesimo territorio viene subordinata all’adozione da parte dei Consorzi di tutela di specifiche disposizioni sulla gestione della massa stoccata;

CONSIDERATO altresì che la richiesta è stata avanzata dal Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” con l’obiettivo di uniformare la modalità di gestione delle produzioni 2020 a quella delle altre denominazioni coesistenti sul medesimo territorio ed è finalizzata al conseguimento di un equilibrio complessivo del mercato delle produzioni delle diverse denominazioni coesistenti sul territorio;

SENTITE le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione;

RITENUTO di accogliere la proposta formulata dal Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie”;

PRESO ATTO che la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto hanno in corso di adozione disposizioni relative alla richiesta avanzata dal Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie”;

Su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

La Giunta regionale all’unanimità

DELIBERA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, di accogliere la proposta avanzata con nota n. 2020/16 del 31 agosto 2020, protocollata al n. 57476, integrata con nota n. 2020/17 del 14 settembre 2020, protocollata al n. 60952 del 15 settembre 2020,

dal Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” in rappresentanza delle organizzazioni di categoria a cui aderiscono anche gli operatori della filiera vitivinicola della DOC “delle Venezie”.

2. In attuazione di quanto previsto al punto 1 di modificare il punto 2, lettera b.8.), della deliberazione giuntale n. 967 del 26 giugno 2020, e di stabilire che i detentori del prodotto sottoposto allo stoccaggio, nel periodo di validità dello stesso, possono riclassificare, anche parzialmente, il Pinot grigio atto alla DOC “delle Venezie” oltre che a vino con o senza Identificazione geografica (IG), anche a Pinot grigio atto alle denominazioni di origine coesistenti sul medesimo territorio, compatibilmente con i limiti produttivi stabiliti dal rispettivo disciplinare di produzione e le misure di gestione dell’offerta attuate dai Consorzi di tutela delle singole DOC.

3. Ad integrazione di quanto previsto al precedente punto 2., la riclassificazione alla DOC “Prosecco” del prodotto Pinot grigio “delle Venezie” stoccato, derivante dalla vendemmia 2020, è subordinata all’adozione da parte del Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” di specifiche disposizioni sulla gestione della massa stoccata.

3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia autonoma di Trento, alla Regione del Veneto, all’Agea, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Udine (UD), alla Società Triveneta Certificazioni, e al Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” per l’espletamento delle attività di informazione, assistenza e supporto ai produttori.

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE